



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

DISCIPLINANTE L'ACCESSO DEL PUBBLICO, DELLE SCOLARESCE E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE AGLI IMPIANTI BALNEARI COMUNALI

IL MUNICIPIO DI CHIASSO

richiamati gli artt. 179 e 192 LOC, emana la seguente ordinanza.

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – SCOPO

La presente Ordinanza disciplina l'accesso del pubblico, delle scolaresche e delle società sportive, come pure l'attività di insegnamento del nuoto, a tutte le piscine comunali; l'impianto è provvisto di una vasca olimpionica di 50 metri, di una vasca quadrata di 18 metri, di una vasca rotonda munita di scivolo e di un'ulteriore per i più piccoli. Chiunque accede agli impianti balneari, accetta i contenuti della presente Ordinanza.

ART. 2 – ORARI DI APERTURA

Gli orari di apertura al pubblico delle piscine sono decisi dal Municipio. L'uscita dalle vasche deve avvenire 20 minuti prima dell'orario di chiusura ufficiale della struttura.

ART. 3 – COMPORTAMENTO

- 3.1 Agli utenti della piscina è richiesto un comportamento corretto, rispettoso degli altri utenti e delle più elementari norme di igiene.
- 3.2 Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle tavole indicative e alle istruzioni del personale di sorveglianza, il quale in caso di necessità può espellere i trasgressori, richiedendo se del caso l'intervento della Polizia comunale.
- 3.3 I genitori hanno l'obbligo di sorvegliare costantemente i propri figli.

ART. 4 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

- 4.1 La vasca olimpionica è riservata ai nuotatori; quella quadrata è accessibile a tutti gli utenti, mentre quella rotonda è riservata ai più piccoli e ai non nuotatori.
- 4.2 I bagnanti che fanno uso dei trampolini sono responsabili di qualsiasi danno arrecato a terzi; prima di tuffarsi devono accertarsi di non mettere in pericolo l'incolumità di terzi.
- 4.3 Il personale della piscina è autorizzato a riservare corsie per scuole, gruppi o associazioni e a limitarne l'uso agli altri bagnanti.

ART. 5 – ACCESSO AGLI IMPIANTI

- 5.1 L'accesso agli impianti non è consentito a persone affette da malattie della pelle, infettive, contagiose, come pure a persone con ferite non rimarginate o con bende o cerotti.
- 5.2 Non è ammesso circolare all'interno del perimetro degli impianti balneari con biciclette, skate, pattini, trottinette, ecc..

ART. 6 – DIVIETI

In particolare è vietato:

- fumare in tutta l'area delle vasche;
- l'uso di radio e altri apparecchi di riproduzione del suono, o simili, se non con l'uso di apposite cuffiette che impediscono il disturbo di terzi;
- accedere alle docce o alle piscine con le scarpe ai piedi;
- effettuare operazioni di toilette personale, anche nei servizi e nelle docce;
- masticare gomma in tutta la struttura;
- accedere alla struttura con animali domestici;
- tuffarsi con rincorsa o dai bordi delle vasche;
- intralciare il regolare flusso dei nuotatori intersecando le corsie;
- correre, spingere in acqua altri bagnanti, praticare giochi o azioni violenti, che possono causare danni a persone o a cose;
- in acqua l'uso di pinne, palette per le mani e oggetti gonfiabili, quali materassini o simili;
- immergersi con attrezzature per il respiro artificiale, eccetto i casi in cui il Municipio concede un'apposita autorizzazione per casi specifici, limitati ad un'area precisa;
- giocare a palla sull'area verde attorno alle piscine, quando esiste un apposito spazio destinato allo scopo.

ART. 7 – OBBLIGHI

È obbligatorio:

- l'uso del costume da bagno in tutte le vasche, niente di più e niente di meno; per i più piccoli è richiesto il pannolino impermeabile;
- fare la doccia prima di entrare in piscina;
- prima e dopo il bagno procedere alla disinfezione dei piedi utilizzando gli appositi apparecchi.

ART. 8 – BAMBINI

I bambini di età inferiore ai 10 anni devono essere accompagnati da una persona di almeno 16 anni compiuti.

ART. 9 – VALORI E RESPONSABILITÀ

- 9.1 Oggetti di valore non devono essere lasciati negli spogliatoi.
- 9.2 Il proprietario degli impianti non è responsabile per danni o furti dovuti all'azione di terzi.
- 9.3 Oggetti trovati sono da consegnare alla cassa.

ART. 10 – AFFLUENZA

Il Municipio può decretare che al sabato e nei giorni festivi l'accesso agli impianti sia riservato unicamente ai possessori di tessere e abbonamenti, nonché ai cittadini di Chiasso con documento di legittimazione valido.

CAPITOLO 2: SCOLARESCE E SOCIETÀ SPORTIVE

ART. 11 – PRINCIPIO

La piscina è messa a disposizione di scolaresche e società sportive alle condizioni indicate nelle norme del presente capitolo.

ART. 12 – RESPONSABILE

- 12.1 L'insegnante, il monitore o l'accompagnatore sono responsabili del gruppo dal momento dell'entrata fino a quello dell'uscita dall'impianto.
- 12.2 Essi sono tenuti a far rispettare al gruppo le regole stabilite ai capitoli che precedono.
- 12.3 L'entrata nello stabile deve avvenire in gruppo, alla presenza del responsabile.

ART. 13 – ACCOMPAGNATORI E MONITORI

- 13.1 Il numero minimo di accompagnatori o monitori responsabili deve essere di un'unità ogni 12 persone.
- 13.2 Almeno uno degli accompagnatori o dei monitori deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e riconosciuto.
- 13.3 Al termine delle lezioni o degli allenamenti essi sono tenuti a riordinare il materiale utilizzato.

ART. 14 – RISERVAZIONE DEGLI SPAZI D'ACQUA

- 14.1 La riservazione degli spazi compete al Dicastero Sport.
- 14.2 La riservazione annuale va richiesta per iscritto al Dicastero Sport, con copia al responsabile della struttura, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

CAPITOLO 3: DISPOSIZIONI FINALI**ART. 15 – PROVVEDIMENTI**

- 15.1 Il Municipio sanziona i trasgressori della presente ordinanza secondo i disposti previsti dalla Legge organica comunale, riservandosi di chiedere la rifusione di eventuali danni.
- 15.2 Il Municipio può vietare l'accesso alla piscina a chi non ottempera ai disposti della presente ordinanza.

ART. 16 – INFRAZIONI

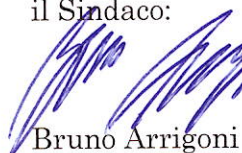
- 16.1 Il personale di sorveglianza assicura il rispetto delle norme della presente Ordinanza.
- 16.2 Le infrazioni sono segnalate al Municipio e punite con la multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

ART. 17 – ABROGAZIONI E ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile o contraria ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt 208 e segg. LOC e 44 RALOC.

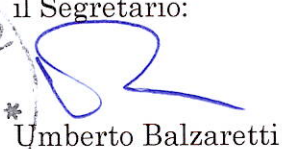
PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:


Bruno Arrigoni



il Segretario:


Umberto Balzaretto

Le modifiche agli artt. 6 e 7 sono pubblicate agli albi comunali, a norma dell'art. 192 LOC, dal 2 aprile al 12 maggio 2026, ferie giudiziarie incluse.

Avverso alle modifiche suindicate alla presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione.